



GUIDA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI
LEGGE n. 735/1960

PREMESSA:

Gli operatori sanitari, cittadini italiani e comunitari residenti nella Regione del Veneto, che abbiano prestato, o prestino attualmente, attività sanitaria in Paesi esteri presso strutture sanitarie pubbliche o istituzioni private senza scopo di lucro oppure presso organismi internazionali, possono presentare alla Regione una richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento di tale attività, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

Detto riconoscimento ha lo scopo di dichiarare l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto di riconoscimento emanato dalla Regione costituisce un titolo da presentare nei concorsi pubblici indetti dalle Aziende ULSS, Ospedaliere ed altri Enti del SSR, ed è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Poiché la *ratio* della legge 735/1960, consiste nell'attribuire agli interessati un trattamento paritario nei confronti dei dipendenti sanitari che prestano servizio in Italia tenuto conto della normativa in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi requisiti di accesso, l'equiparazione deve risultare in modo certo dalla documentazione che deve essere prodotta e che viene descritta di seguito.

Continuità lavorativa

Il personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche che intende far valere il servizio svolto all'estero per dimostrare la continuità lavorativa ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali (si veda l'art. 5 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall'art. 44, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) deve presentare la richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento di tale attività, se svolta presso uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

Cooperazione internazionale per lo sviluppo

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", ed ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", il servizio prestato all'estero nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (L. 49/1987 abrogata dalla successiva L. 125/2014), equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, qualora venga riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

L'attività sanitaria prestata all'estero da un dipendente pubblico in base a quanto previsto dalla L. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" ed in particolare dall'art. 28, è riconosciuta ad ogni effetto giuridico equivalente per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate, pertanto non deve essere richiesto il riconoscimento del servizio sanitario svolto all'estero ai sensi della L. 735/1960.

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE:

Gli interessati devono presentare la documentazione se residenti presso la Regione del Veneto come di seguito specificato:

- 1) apposita domanda - redatta secondo lo schema predisposto, a cui deve essere apposta una marca da bollo da euro 16,00 (o in carta semplice se proveniente dall'estero) con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero quale riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero come titolo valutabile nei concorsi pubblici;
 - 2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - 3) **Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese estero**, debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, (Ministero o Autorità Pubblica equivalente abilitata alla certificazione), dal quale risultino:
 - a) che l'Istituto o l'Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro";
 - b) ai fini poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;
-
- c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Regioni, Province o altri Enti Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).
- 4) **Certificato dell'Ente o Istituto estero**, debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
 - d) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il professionista sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);
 - e) le funzioni in concreto svolte ed il reparto/Unità Operativa presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti/Unità Operative, deve essere indicata la specializzazione/attività prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;
 - f) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno o a tempo parziale e se è stata retribuita);

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore dell'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato ecc...). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc....

Le informazioni di cui ai punti 3) e 4) possono essere contenute anche in un unico documento.



- 5) Ai certificati di cui ai numeri 3) e 4) redatti in lingua straniera, **deve essere allegata la traduzione in lingua italiana**, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 co. 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 6) I certificati di cui ai numeri 3) e 4) e relative traduzioni di cui al punto 5), devono essere prodotti in originale. Possono altresì essere prodotti in fotocopia, non a colori, debitamente autenticati. Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai ecc., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni.

Qualora invece le copie dei documenti vengano autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa Regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

- 7) **Tutti i certificati di cui ai nn. 3) e 4) devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare italiana all'estero ("VISTO PER CONFERMA" rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito da al "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".**
- 8) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, e della qualifica di responsabile di struttura complessa, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art 5, punto b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 484.
- 9) Copia semplice del decreto di riconoscimento ministeriale/regionale del servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, precedente all'attività per la quale l'interessato presenta la domanda (*se posseduto*).
- 10) Copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi della Legge 26.2.1987, n. 49 o della Legge 11.08.2014, n. 125.

Gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di residenza/domicilio, presso i quali questa amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche ed il decreto di riconoscimento.

La domanda corredata da tutti i documenti dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Risorse Umane del SSR
Palazzo Molin, 2514 San Polo – 30125 Venezia.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, termine che potrà essere interrotto nell'ipotesi di richiesta da parte dell'amministrazione di ulteriori elementi conoscitivi e/o integrativi.

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare gli uffici preposti: 041 2793488 - 3550 - 3434
Posta Elettronica: risorseumanessr@regione.veneto.it

NOTA BENE:

I cittadini italiani e comunitari **non residenti** nel territorio italiano (e quindi residenti all'estero, sebbene iscritti all'AIRE di un Comune italiano) dovranno inviare la domanda di riconoscimento del servizio svolto all'estero al Ministero della Salute, come di seguito specificato:

Posta tradizionale indirizzata a:

Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

Consegna a mano da effettuare in Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RSE&idSrv=R1&flag=P

data ultimo aggiornamento: Maggio 2022